

Le funzioni di
riscontro delle
contabilità di
tesoreria della
Corte dei conti

Cons. Stefania Petrucci

Art. 39 del R.D. 12 luglio
1934, n. 1214

Il giudizio di parificazione
del rendiconto generale
dello Stato

SSRR in sede di controllo

Controllo esterno e neutrale

Il nuovo quadro
normativo D.L.
n. 73/2022
convertito dalla
L. n. 122/2022

**Art. 16 ter, comma 4, R.D. 18/11/1923 n. 2440
modificato dall'art. 30, comma 1, lett. b), punto
2, del D.L. n. 21/06/2022 n. 73**

***I rendiconti delle spese riferiti a contratti
stipulati dalle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato, sono sottoposti al
controllo da parte del competente Ufficio di
controllo di regolarità amministrativa e
contabile e, secondo le modalità previste dalla
legge, al controllo della Corte dei conti.***

(soppresso il riferimento alle delegazioni reg ed
inserito il richiamo alla legge).

Controllo sulla gestione della Corte dei conti

Programmazione annuale

Disposizioni di pagamento

Art. 54, comma 4, R.D. n. 2440/1923 sostituito dall'art. 30, comma 1, lett. I), del D.L. n. 73/2022

«Le disposizioni per i pagamenti del debito pubblico all'interno e all'estero, dei crediti documentari, nonché dei rimborsi fiscali sono stabilite dal regolamento. Sui pagamenti di cui al presente articolo sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attività di riscontro della Corte dei conti».

Il riscontro della Corte dei conti – Art. 39 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214

(Soppressione riferimento a spese di giustizia)

Art. 62 del R.D. 2440/1923, commi 1 e 2 sostituiti da art. 30, lett. r), del D.L. n. 73/2022 conv. in L. n. 122/2022

Pagamento di spese a scadenze determinate

Il pagamento delle pensioni e delle indennità a carattere ricorrente riconosciute a titolo di risarcimento, nonché delle competenze fisse e accessorie al personale dello Stato in servizio è effettuato con spese fisse telematiche. Sui predetti pagamenti sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attività di riscontro della Corte dei Conti.

**Art. 62 R.D. 2440/1923 e soppressione dell'originario
richiamo all'art. 55, c. 3 e 4, per i pagamenti riconosciuti
“regolari” dalla Corte**

Il “visto” della Corte dei conti

La versione novellata elimina il riferimento del testo originario al “visto” successivo al visto di RGS che la Corte apponeva sugli assegni riconosciuti regolari con conseguente spedizione agli uffici incaricati di consegnarli ai creditori.

Art. 32, lett. b), del D.L. n. 73/2022 che modifica l'art. 16 del D.Lgs. n. 123/2011 conti giudiziali

La versione originaria prevedeva che gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricevono somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materie dovevano rendere il conto della propria gestione alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali dipendono, ovvero dalla cui amministrazione erano vigilati. Gli uffici di controllo, in mancanza di osservazioni, apponevano sui singoli conti il visto di regolarità amministrativo-contabile e li trasmettevano alla Corte dei conti.

Codice contabile (art. 137 e ss. D. Lgs. n. 174/2016)

Anagrafe degli agenti contabili

Presentazione del conto all'amministrazione di appartenenza che espletata la fase di verifica e controllo amministrativo, entro 30 giorni da approvazione previa parifica del conto lo deposita presso la Sezione Giurisdizionale territorialmente competente

Verifiche annuali delle Sezioni Giurisdizionali per eventuale segnalazione di omissioni al Pm contabile per l'attivazione del giudizio per la resa di conto.

Grazie per l'attenzione